

*Programma regionale di riconversione bieticolo saccarifera*  
*Reg. CE 320/2006 art. 6*  
*Misura 311*



**BANDO RISERVATO AD EX BIETICOLTORI CHE HANNO RIDOTTO O  
 ABBANDONATO LA PRODUZIONE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**

**MISURA 311**

**Diversificazione verso attività non agricole ENERGIA**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**INDICE**

1.	OBIETTIVO .....	7007
2.	CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA .....	7007
	2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA .....	7008
3.	CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO .....	7008
4.	INTERVENTI AMMISSIBILI .....	7010
	4.1 SPESE GENERALI .....	7010
	4.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI .....	7010
	4.3 DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI .....	7011
	4.4 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI .....	7011
5.	CONDIZIONI LIMITI E DIVIETI .....	7011
6.	A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO .....	7012
7.	PRIORITA' DI ACCESSO .....	7013
8.	PRIORITA' D'INTERVENTO .....	7013
9.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO .....	7015
	9.1 Quando presentare la domanda .....	7015
	9.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA .....	7015
	9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA .....	7015
	9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE .....	7016
	9.5 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa .	7018
	9.5.1 Errore sanabile o palese .....	7018
	9.5.2 Documentazione incompleta .....	7018

9.5.3 Documentazione integrativa .....	7018
9.6 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000 .....	7018
10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA .....	7019
10.1. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE .....	7019
10.2 RICHIESTA DI RIESAME .....	7020
11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI .....	7020
12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIA- MENTO .....	7020
13. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI .....	7021
14. PROROGHE .....	7021
15. VARIANTI IN CORSO D'OPERA e modifiche di dettaglio .....	7021
15.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA .....	7021
15.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10% .....	7022
15.3 Modifiche di dettaglio .....	7022
16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)	7022
17. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO .....	7023
17.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte dei beneficiari .....	7023
17.2 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori .....	7023
18. CONTROLLO IN LOCO .....	7024
19. Riduzione del contributo richiesto nelle domande di pagamento .....	7024
20. FIDEIUSSIONI .....	7025
21. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (SAL O SALDO) .....	7025
22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE .....	7025
23. CONTROLLI EX POST .....	7025
24. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO .....	7026
25. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI .....	7027
25.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (Rinuncia) .....	7027
25.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI assunti o cambio del beneficiario .....	7028
26. IMPEGNI .....	7028
26.1 Impegni essenziali .....	7028
26.2 Impegni accessori .....	7030
27. RICORSI .....	7030
27.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda .....	7030
27.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo .....	7031
28. Recupero e Sanzioni .....	7031
29. TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	7031

## 1. OBIETTIVO

L'iniziativa intende incentivare l'agricoltore ex bieticoltore nella innovazione di processo e di prodotto, nonché nella diversificazione della propria attività verso la produzione di beni e servizi non tradizionalmente agricoli ma che con l'agricoltura condividono il contesto della ruralità e l'utilizzo delle attrezzature e risorse agricole (umane, edilizie etc.). Ciò rappresenta un fattore importante per il riequilibrio territoriale -in termini economici e sociali- delle aree rurali, la promozione delle opportunità occupazionali nelle aree più marginali e svantaggiate, e per il presidio, la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali. Inoltre, la multifunzionalità dell'agricoltura è un' opportunità economica determinante per l'integrazione del reddito del conduttore e dell'intera famiglia agricola anche attraverso il riconoscimento all'azienda agricola di ruoli in campo sociale ed educativo, ambientale e di manutenzione del territorio/paesaggio, artigianale, commerciale, turistico ed energetico.

## 2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:

### A. impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- ex bieticoltori, definiti come imprenditori agricoli che hanno ridotto o abbandonato la produzione di bietole avendo sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola da zucchero con Società produttrici (anche tramite intermediari) che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura degli impianti (2003-2004-2005).

### B. società agricola:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- costituita da ex bieticoltori definiti come imprenditori agricoli che hanno ridotto o abbandonato la produzione di bietole avendo sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola da zucchero con Società produttrici (anche tramite intermediari) che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura degli impianti (2003-2004-2005).

### C. società cooperativa/consorzi:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

- costituita in prevalenza da ex bieticoltori definiti come imprenditori agricoli che hanno ridotto o abbandonato la produzione di bietole avendo sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola da zucchero con Società produttrici (anche tramite intermediari) che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura degli impianti (2003-2004-2005).

#### **D. impresa associata:**

le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "coltivatori diretti" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento;
- ex bieticoltori, definiti come imprenditori agricoli che hanno ridotto o abbandonato la produzione di bietole avendo sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola da zucchero con Società produttrici (anche tramite intermediari) che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura degli impianti (2003-2004-2005) .

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico - fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla misura. Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

#### **2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA**

- A. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;

#### **3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO**

Il sostegno agli investimenti è concesso ai richiedenti, come individuati al paragrafo 2, che al momento della presentazione della domanda rispettino le condizioni di seguito elencate:

- A. garantiscano il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: D.L.gs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, normativa in materia di fitofarmaci: D.Lgs 194/95, D.P.R. 290/01, macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96) nonché di igiene e benessere degli animali, comprovandone l'osservanza tramite autocertificazione.  
In caso l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le disposizioni e le norme in materia di edilizia. Per le opere connesse al programma di investimenti il richiedente deve essere in possesso, se necessario, del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni, della dichiarazione di inizio lavori ( DIA ) ovvero di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387 art. 12;
- B. dichiarino che l'impianto di produzione energetica sia dimensionato in modo tale da assicurare che, nell'arco dell'anno solare, l'energia ceduta sia prevalente rispetto all'autoconsumo del richiedente;
- C. dichiarino, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" specificando quali;

- D. siano in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.  
I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.  
L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.  
La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alla Regione;
- E. siano in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi delle leggi vigenti, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura, ovvero di dimostrare l'avvenuto avvio del procedimento di rilascio di autorizzazione unica ai sensi del DLgs 387, articolo 12.  
Si specifica che, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, bisognerà presentare al responsabile della misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, il permesso di costruire;
- F. dimostrino di essere ex bieticoltori, definiti come imprenditori agricoli che hanno ridotto o abbandonato la produzione di bietole avendo sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola da zucchero con Società produttrici (anche tramite intermediari) che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura degli impianti (2003-2004-2005);
- G. dimostrino che l'impresa non è soggetta ad una procedura di recupero e/o blocco dei titoli aziendali;
- H. sia l'impresa titolare di partita IVA e iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o all'Albo delle società cooperative;
- I. il richiedente non abbia beneficiato del sostegno al prepensionamento a favore degli imprenditori agricoli;
- J. i giovani imprenditori, di età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni non compiuti, se non possiedono tutti i requisiti previsti, per accedere alla liquidazione del contributo devono stipulare una fideiussione di valore pari all'importo del contributo totale concesso maggiorato del 10%.

e che all'istanza alleghino:

- ❖ Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola con finalità energetica, che comprenda almeno:
  1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
  2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola a finalità energetica;
  3. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti;

Nel caso di impresa agricola associata, per aderire alla Misura, il richiedente deve presentare apposito piano aziendale che indichi, per ciascuna delle singole aziende associate, tale legame e inserisca gli interventi realizzati nel processo di sviluppo di ciascuna azienda. Il piano aziendale presentato deve evidenziare il miglioramento del rendimento globale di ognuna delle aziende.

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 8 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di contributo.

Qualora il beneficiario della presente Misura, non raggiunga gli obiettivi indicati nel Piano aziendale, si provvede alla revoca dei benefici concessi e al recupero del contributo eventualmente già liquidato.

#### 4. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le tipologie d'intervento sotto elencate:

Produzione di energia rinnovabile:

- ✓ Investimenti per la realizzazione in azienda di impianti fino ad 1 Mw;
- ✓ acquisto di attrezzatura, servizi e macchine funzionali alla gestione di impianti per la produzione di energia a favore di utenze locali, quali: - impianti termici e di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali;
- ✓ impianti per la produzione e l'utilizzo di biogas;
- ✓ impianti di gassificazione;
- ✓ impianti per la produzione di pellet;
- ✓ pompe di calore;
- ✓ impianti fotovoltaici o impianti solari, solo se integrati con altri investimenti di cui alle lettere precedenti;
- ✓ impianti per l'utilizzo dei salti d'acqua in zona montana;
- ✓ investimenti per l'acquisto di attrezzature e macchine per la raccolta di prodotti, sottoprodotti e residui della produzione agricola, zootecnica e forestale per l'alimentazione degli impianti energetici aziendali e la movimentazione, consegna e commercializzazione delle biomasse ottenute (pellet, cippato ecc.). La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, in prevalenza, da aziende agricole. Si precisa che l'acquisto di macchine e attrezzature deve risultare complementare rispetto ad altri interventi, per cui non è ammissibile in via esclusiva tale tipologia di spesa.

##### 4.1 SPESE GENERALI

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:

- 10% nel caso di interventi inerenti alle opere;
- 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse.

Le spese generali comprendono:

1. i costi di redazione del Piano aziendale se sottoscritto dal beneficiario e da un tecnico;
2. la progettazione degli interventi proposti;
3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
4. la certificazione dei sistemi di qualità;
5. le spese connesse alla pubblicità della fonte dell'aiuto stabilite dalla Unione Europea e Regione.

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:

- a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere;
- b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse.

Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

##### 4.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non è ammissibile a finanziamento:

- acquistare terreni e fabbricati;
- effettuare investimenti realizzabili con il sostegno delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) e del Fondo europeo di sviluppo regionale;

- acquistare diritti di produzione agricola, di animali e di piante annuali, comprese le spese per loro messa a dimora, nonché di sostenere spese per coltivazioni non permanenti;
- acquistare impianti, macchine ed attrezzature, anche informatiche usate e/o non direttamente connesse agli interventi ammissibili;
- effettuare investimenti di sostituzione di opere e dotazioni preesistenti che: non modificano in modo significativo i costi di gestione; non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico; non migliorano il benessere degli animali;
- realizzare opere di manutenzione ordinaria;
- realizzare interventi immateriali non collegati ad investimenti materiali;
- qualsiasi altro investimento non riconducibile direttamente agli interventi ammissibili elencati al paragrafo 4.

#### **4.3 DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI**

Le varie tipologie di intervento sono applicate sul territorio regionale in maniera differenziata, anche in termini di priorità e criteri di selezione, in funzione dei fabbisogni dello specifico settore produttivo ed area rurale. Prioritariamente gli interventi saranno realizzati nelle aree in cui è stata ridotta o dismessa la produzione bieticolo - saccarifera.

#### **4.4 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI**

Sono ritenuti ammissibili gli investimenti avviati alla realizzazione a partire dalla data di approvazione del piano d'azione regionale (DGR n. 1542 del 02/09/2008) secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Ristrutturazione Bieticolo Saccarifera.

I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- per la realizzazione di opere, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei Lavori al Comune;
- per l'acquisto delle dotazioni e degli impianti, la data delle fatture d'acquisto.

#### **5. CONDIZIONI LIMITI E DIVIETI**

Gli investimenti proposti sono ammissibili a contributo se rispettano tra l'altro le seguenti condizioni e limiti:

- la domanda è corredata da un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola a finalità energetica dell'impresa;
- l'impianto sarà alimentato con materie provenienti prevalentemente da aziende agricole di ex bieticoltori;
- l'energia prodotta sarà prevalentemente ceduta;
- ogni programma d'investimento può beneficiare di un solo contributo finanziario pubblico di origine nazionale o comunitaria; nel caso di ammissibilità a diverse fonti di finanziamento per lo stesso investimento è necessario rinunciare formalmente a tutte quelle aggiuntive rispetto a quella prescelta. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento. E' fatto salvo quanto previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19.02.2007;

Tabella 1

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
<b>ENERGETICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tutti gli investimenti nell'ambito di quelli indicati al paragrafo 4 "Interventi ammissibili", comprese le reti di sottoservizi direttamente connesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola o forestale, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, dell'articolo 185 "Limiti al campo di applicazione", del decreto legislativo n 4 del 16 gennaio 2008 (pubblicato sulla GU n. 24 del 29 gennaio 2008), che considera sottoprodotti i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas</li> <li>○ Nel caso della tipologia "impianti fotovoltaici o impianti solari", ad eccezione di quelli con integrazione architettonica, l'importo degli investimenti ammissibili non può essere superiore a quello degli interventi a cui risultano integrati</li> <li>○ Nel caso il richiedente si avvalga delle tariffe incentivanti di cui al decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 20% del costo dell'investimento, come stabilito dall'articolo 9, comma 1 del decreto stesso, limitatamente al fotovoltaico.</li> </ul>

## 6. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

L'ammontare massimo del contributo è il seguente:

La percentuale massima di contribuzione richiedibile ammonta al 30% della spesa ammessa, elevato al 40% per le aziende ubicate in zone montane e/o svantaggiate. Per i giovani agricoltori il contributo massimo richiedibile è del 35% della spesa ammessa, elevato al 45% per le aziende ubicate in zone montane e/o svantaggiate. L'aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie: - contributo in conto capitale: allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale.



## 7. PRIORITA' DI ACCESSO

Alle domande, ritenute ammissibili, che prevedano interventi da realizzarsi nell'ambito di "progetti concordati" finanziati, sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria purché positivamente istruite.

## 8. PRIORITA' D'INTERVENTO

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ciascuna domanda è valutata attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito sulla base di una serie di criteri e priorità che considerano i seguenti aspetti e caratteristiche:

- ❖ soggettive del richiedente e dell'azienda (fino a 33 punti)
- ❖ qualità del piano aziendale di sviluppo e del programma d'investimento (fino a 37 punti).

La regione nell'istruttoria della domanda ha a disposizione 10 punti da attribuire, in aggiunta a quelli già assegnati, per progetti che prevedono la realizzazione di "progetti concordati" finanziati. Il punteggio massimo attribuibile è quindi pari a 80 punti.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda, ad esclusione di quelli riguardanti l'impegno a richiedere l'anticipo e/o il saldo entro una certa data.

Gli elementi di valutazione con il relativo punteggio massimo assegnabile sono i seguenti:

Priorità / Criterio di valutazione PUNTI

L'attribuzione del punteggio di priorità, secondo lo schema esposto nelle successive tabelle 2, 3, 4 e 5, è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria ed avviene valutando nell'ordine le caratteristiche:

- a) degli interventi, desunte dal Piano aziendale;
- b) dell'impresa o della società;
- c) soggettive del richiedente.

A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all'impresa con la maggiore superficie media a bietola dismessa nel triennio 2003-2004-2005 e in caso di ulteriore priorità viene data precedenza all'impresa con il rappresentante legale più giovane.

Il punteggio massimo attribuibile ad un progetto d'investimento è di 80, ottenuto sommando i punteggi assegnati nell'ambito dei seguenti elementi di priorità:

**Tabella 2**

Elementi di priorità	Base, fino a	Totale
Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	37	37
Caratteristiche della società o dell'impresa	21	21
Caratteristiche soggettive del richiedente	12	12
<b>Totale punti</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Tabella 3

<b>Codice</b>	<b>Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale</b>	<b>Punteggio base max punti 37</b>
1	Introduzione di innovazioni tecnologiche dimostrabili che riducano l'impatto ambientale e/o contengano le emissioni di sostanze potenzialmente inquinanti	Fino a 10
2	Rendimento energetico dell'impianto rapportato alle biomasse utilizzate	Fino a 10
3	Aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA)	Fino a 6
4	Originalità e innovazione del progetto, anche in relazione alle modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nel quale viene realizzato	Fino a 6
5	Coerenza con le scelte di localizzazione e di intervento assunte per il settore considerato dall'iniziativa di diversificazione nella pianificazione e programmazione regionale e provinciale	5
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>37</b>

Tabella 4

<b>Codice</b>	<b>Caratteristiche dell'impresa o della società</b>	<b>Punteggio</b>
1	Certificata ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS e loro successive revisioni, oppure iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestazione di conformità da parte dell'Organismo di Controllo, escluse le "aziende miste" che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale	Fino a 2
2	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata rientrante in aree protette	4
3	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente nelle Aree Natura 2000	4
4	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata situata in zona montana e/o svantaggiata e/o zone vulnerabili ai nitrati	8
7	Percentuale di dismissione della superficie a barbabietola rispetto al totale aziendale: <10% 1 punto; dal 10% al 30% 2 punti ;> 30% 3	3/2/1
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>21</b>

**Tabella 5**

<b>Codice</b>	<b>Caratteristiche soggettive del richiedente</b>	<b>Punteggio</b>
1	Giovane agricoltore <sup>1</sup>	2
2	In possesso di titolo accademico e di attestato di partecipazione a corsi di formazione relativi alla materia e al settore considerato dall'intervento di diversificazione	1
3	Imprenditore agricolo professionale (D.Lgs 99/2004) (*)	1
4	Associazione di imprese/soggetti*	8
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>12</b>

(1): di età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni non compiuti.

(\*): in caso di società il requisito deve essere posseduto da almeno il 10% dei soci.

## **9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO**

### **9.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA**

Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURP ad entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno ( a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante). In caso di coincidenza del termine di scadenza con un giorno festivo, il termine medesimo è spostato al primo giorno feriale utile.

### **9.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA**

La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Servizio Alimentazione – Ufficio Associazionismo e Alimentazione – Responsabile di misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, P.O. n. 17, Lungomare N. Sauro 45, 70121 Bari.

### **9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA**

La domanda deve essere indirizzata alla Regione Puglia e presentata, dai soggetti abilitati, esclusivamente tramite le procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA sul portale SIAN ( [www.sian.it](http://www.sian.it)). Eventuali domande trasmesse utilizzando esclusivamente il supporto cartaceo non saranno ritenute ammissibili.

La domanda di aiuto è presentata entro i termini stabiliti nel bando, per ciascuna misura. Se la data di scadenza dei termini ricade di sabato o nei giorni festivi, questa viene postposta al primo giorno lavorativo successivo.

Il C.A.A., i liberi professionisti abilitati e la Regione Puglia hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

Le domande di aiuto sono presentate per il tramite dei C.A.A. o dei liberi professionisti abilitati.

I C.A.A. sono già abilitati ad operare nel portale SIAN.

I liberi professionisti, qualora lo ritengano, possono chiedere al responsabile regionale delle utenze SIAN, l'accreditamento su detto portale.

Ottenuto l'accreditamento, i liberi professionisti così abilitati, compilano a sistema SIAN le deleghe ottenute dai singoli beneficiari richiedenti l'aiuto. Tali deleghe sono, dal Responsabile della misura,

per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, collegate informaticamente al professionista abilitato che da quel momento può compilare la domanda di aiuto.

L'attivazione della delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori.

La domanda è strutturata per ambito regionale. Essa deve essere presentata alla Regione nella quale risulta la produzione di barbabietole da zucchero per il triennio considerato.

Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente è possibile effettuare la stampa definitiva e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo e della data di presentazione. Le domande sono presentate alla Regione Puglia per il tramite di liberi professionisti abilitati a tale funzione o per il tramite dei C.A.A..

La presentazione informatica avviene accedendo al portale [www.sian.it](http://www.sian.it) attraverso le seguenti funzioni:

- selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 311 energia.  
I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale e con la scheda generale della misura predisposta dalla Regione Puglia;
- compilare on line anche la scheda della Misura 311 energia in cui riportare:
  - gli investimenti previsti. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi 16 e 17;
  - un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
  - gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.

Il portale SIAN rilascia al richiedente stampa del modello di domanda compilato con la data di presentazione, che coincide con l'avvio del procedimento e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Regione Puglia. A fine compilazione:

- stampare la domanda e firmarla in originale;
- far pervenire alla Regione Puglia la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall'invio elettronico della domanda tramite portale SIAN.

La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale della data d'invio se inviata tramite posta.

#### **9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 9.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare, allegata all'istanza, la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda firmata in originale con fotocopia di documento di identità;
- b. Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola che comprenda un parere preventivo positivo relativo alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.  
Le informazioni desunte dal piano aziendale concorrono all'attribuzione del punteggio di priorità per il programma di investimenti presentato;

- c. Progetto definitivo, a firma di tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere progettuali, comprensivi di piante, sezioni, prospetti;
- d. computo metrico analitico estimativo delle opere previste a firma di tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale. Per gli interventi riguardanti la realizzazione di opere edili ed affini i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel vigente prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata – Settore Infrastrutture di Bari
- e. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi delle leggi vigenti, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura, ovvero di dimostrare l'avvenuto avvio del procedimento di rilascio di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387, articolo 12. Si precisa che la copia del permesso di costruire, laddove prevista, dovrà essere presentata prima dell'inizio dei lavori di costruzione al responsabile di misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006;
- f. parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali siti;
- g. parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree;
- h. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del vigente prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - Settore Infrastrutture di Bari, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente.  
Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato sulle motivazioni della scelta.  
Da quest'ultimo adempimento sono dispensati i richiedenti che hanno acquistato le attrezzature oggetto del finanziamento precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto stessa.  
Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00 IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
- i. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno prima di presentazione della domanda, relativa a:
- autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi;
  - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
  - rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera B;
- j. elenco dei documenti allegati alla domanda.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

La Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento.

## **9.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

### **9.5.1 Errore sanabile o palese**

Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi, il Responsabile della misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dal Responsabile della misura, possono essere corretti in qualsiasi momento.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda.

A tale proposito si considerano sanabili i seguenti errori:

- gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- l'incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla Misura.

In questi casi il Responsabile della misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento per cui l'aiuto è richiesto.

### **9.5.2 Documentazione incompleta**

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, il Responsabile di misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, può richiederne la presentazione entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, indicata al precedente paragrafo 9.4, il Responsabile di misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

### **9.5.3 Documentazione integrativa**

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, il Responsabile del procedimento deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

## **9.6 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000**

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree e siti, gli enti gestori di parchi, riserve o siti natura 2000 esprimono il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti in corso d'opera di cui al paragrafo 15.1.

Il parere di compatibilità ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento:

- sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000", ossia Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale;

 sull'area protetta.

In tutti i casi, qualora l'ente gestore non esprima il parere entro i termini sopra indicati, il Responsabile del procedimento sospende l'istruttoria, che potrà essere completata dopo il ricevimento del parere medesimo.

## **10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA**

L'istruttoria della domanda è affidata, dal Responsabile della misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, ad un funzionario istruttore della Regione Puglia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

- la verifica del rispetto del regime delle quote latte;
- la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'azienda agricola a finalità energetica;
- la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento al vigente prezzario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata – Settore Infrastrutture di Bari;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIAN e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dal richiedente l'aiuto su richiesta del funzionario istruttore. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al C.A.A. di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria e nazionale;
- la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nei precedenti paragrafi 7 e 8;
- la determinazione della spesa ammissibile e del conseguente aiuto;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

### **10.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE**

Il Responsabile di misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, entro 30 giorni continuativi dalla data di ricezione del verbale di ammissibilità da parte del funzionario istruttore, comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria e la conseguente ammissibilità all'aiuto richiesto.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, il Funzionario istruttore ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 10.2.

## **10.2 RICHIESTA DI RIESAME**

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare, al Responsabile della misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge. Il Responsabile della misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, ha 30 giorni di tempo, dalla data di ricevimento della memoria, per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame.

## **11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI**

Il Responsabile della misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

Il Responsabile della misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, sulla base della data di presentazione delle domande e dell'esito dell'istruttoria a SIAN, predispone le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. Il Responsabile della misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, inoltre, trasmette lo schema del provvedimento di approvazione della graduatoria unica regionale delle domande ammissibili al Dirigente del Servizio Alimentazione della Regione Puglia per la definitiva determinazione.

Nella graduatoria devono essere indicati:

- i punteggi ottenuti dalla singola domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo per singolo beneficiario.

## **12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO**

Il Dirigente del Servizio Alimentazione dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, dopo il ricevimento dal Responsabile di misura, per il Programma Regionale di cui al REG. CE 320/2006, dello schema di provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla definizione e determinazione della graduatoria unica regionale.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Servizio Alimentazione – Ufficio Associazionismo e Alimentazione comunica all'Organismo Pagatore Regionale ( AGEA ) l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURP e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo del Servizio Alimentazione per almeno quindici giorni consecutivi;



- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Puglia ([www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)).

### **13. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Il beneficiario del contributo ha 12 mesi di tempo per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di investimento a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 12 e comunque tutte le azioni( opere ed acquisti) dovranno terminare entro e non oltre il 30.09.2010.

### **14 PROROGHE**

Il Responsabile di misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di due mesi e, comunque, fino al termine ultimo ed improrogabile del 30 Giugno 2010.

Tali proroghe non possono essere concesse per:

- impianti mobili, semi mobili e fissi;
- nuove macchine e attrezzature.

### **15. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO**

#### **15.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. arboreto, bosco permanente), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice).

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIAN al Responsabile della misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario ed approvata dal funzionario istruttore, prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del Responsabile di misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

Il Responsabile di misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

### **15.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%**

Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo - e nel limite di € 20.000, il beneficiario richiede preventivamente la variante al funzionario istruttore.

Trascorsi 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte del funzionario istruttore, la variante si intende accolta.

### **15.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO**

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante al Responsabile della misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, con le modalità sopra descritte.

## **16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)**

Il beneficiario può presentare all'OP AGEA una sola "domanda di pagamento" per lavori parzialmente eseguiti. Per ottenere lo stato di avanzamento lavori la spesa già sostenuta deve essere compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90% dell'importo dell'investimento globale ammesso.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda, tra l'altro:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'OP AGEA, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell'elenco dell'OP, di importo pari al pagamento richiesto, maggiorato del 10%, nel caso in cui il SAL sia superiore al 60% dell'importo dell'investimento globale ammesso;
- contabilità dei lavori.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

Non è prevista la possibilità di richiedere lo stato di avanzamento lavori per interventi relativi all'acquisto di macchine ed attrezzature innovative e dotazioni fisse di cui al precedente paragrafo 4, la cui installazione non sia soggetta al rilascio di concessione edilizia.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Il Responsabile della misura propone ad OP AGEA la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" OP AGEA.

## **17. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO**

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita "domanda di pagamento" all'OP AGEA, allegando la documentazione indicata dal Manuale OP AGEA, entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe.

### **17.1 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO DA PARTE DEI BENEFICIARI**

- Dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;
- copia delle rinunce ad altri contributi, qualora non cumulabili con la presente Misura;
- documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, contabilità analitica a consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal Manuale OP AGEA;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 18;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente;
- contabilità finale analitica delle opere e forniture, a consuntivo.

### **17.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI**

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario incaricato della Regione Puglia, effettua una visita "in situ", ossia un sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Il Responsabile della misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento,

l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

La Regione Puglia propone all'OP AGEA la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" dell'OP AGEA. L'OP AGEA autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal proprio "Manuale".

## **18. CONTROLLO IN LOCO**

Il controllo in loco viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OP AGEA sulla base dell'analisi del rischio definita nel "Manuale".

Il controllo in loco viene eseguito dalla Regione Puglia prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Regione Puglia.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che in situ, non può coincidere con quello che realizza il controllo in loco .

## **19. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO**

Dopo l'eventuale erogazione del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Il Responsabile della misura, controllando le domande di pagamento, determina:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata; nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dal precedente paragrafo 6.1, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile;
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3 %, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi ( $\delta C$ ).

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\delta C = 100(CR - CA)/CA$$

Se  $\delta C$  risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di € 10.000.

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o in loco accerta un contributo ammissibile di € 9.000.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$\delta C = 100 (10.000-9.000)/9.000 = 11\%$$

Pertanto il contributo erogabile è pari a:

$$CE = 9.000 - (10.000-9.000) = € 8.000$$

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

## **20. FIDEIUSSIONI**

La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione di SAL superiore al 60% o di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;
- erogazione di SAL superiore al 60% o saldi ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;

In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall'OP AGEA, la polizza fideiussoria è svincolata dall'OP AGEA. Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario deve essere inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte della Regione Puglia responsabile dell'istruttoria.

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OP AGEA e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è indicata dall'OP AGEA come anche lo schema di polizza fideiussoria.

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.

## **21. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (SAL O SALDO)**

In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici previsti dai paragrafi 16, 17.2 e 18 il Responsabile di misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del verbale da parte del funzionario istruttore, comunica al beneficiario l'importo del contributo da erogare oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare, al Responsabile di misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del relativo importo, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

## **22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE**

Il Responsabile della misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone gli elenchi di liquidazione.

## **23. CONTROLLI EX POST**

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo “ex post” la Regione Puglia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:
  - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
  - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

I controlli ex post coprono ogni anno almeno l'1 % della spesa ammissibile per le domande di contributo per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono effettuati entro il termine dell'anno di estrazione del campione.

I controlli ex post si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività che corrisponda almeno all'1% dei beneficiari.

I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

## **24. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO**

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difficoltà e/o inadempienze) accertate da:
  - Regione Puglia, o altri soggetti convenzionati con OP AGEA, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post;
  - Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;
2. rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, ad esempio CFS, e si renda necessaria

l'attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza, oppure
- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:

- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia precede l'erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:

- a. motivazioni del provvedimento;
- b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
- c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
- d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato dall'OP AGEA;
- e. procedure per la presentazione del ricorso.

La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza della Regione Puglia.

## **25. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI**

### **25.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)**

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate dal "Manuale" OP AGEA.

La rinuncia totale deve essere presentata a SIAN tramite una apposita domanda. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Regione Puglia.

La rinuncia deve essere presentata a SIAN tramite una domanda di rinuncia totale o tramite una domanda di variante o modifica, nel caso di rinuncia parziale. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla struttura organizzativa della Regione Puglia.

Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso sulla singola misura. Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale sulla singola misura.

Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento, stabilito al paragrafo 6 pari a € 20.000.

In caso di recesso parziale il beneficiario dovrà mantenere gli impegni sulla parte di azienda ancora assoggettata agli impegni ed il contributo verrà erogato in modo proporzionale.

Il recesso parziale non è previsto nei confronti di obblighi che sono requisito per l'ammissibilità a contributo.

Anche in presenza di cause di forza maggiore, l'anticipo del contributo erogato dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi legali, limitatamente alla parte corrispondente alla spesa non giustificata da adeguata documentazione probatoria.

## **25.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO**

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo, deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato e implica l'apertura di un nuovo procedimento.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dal Responsabile di misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario non è possibile variare l'assetto proprietario o la rilocalizzazione dell'attività produttiva.

Il beneficiario è tenuto a notificare alla Regione Puglia le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

## **26. IMPEGNI**

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal "Manuale" dell'OP AGEA.

### **26.1 IMPEGNI ESSENZIALI**

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in loco";
2. inviare o far pervenire la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo dall'invio (tramite SIAN) della domanda informatizzata;
3. inviare o far pervenire la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni;



4. inviare o far pervenire la documentazione integrativa richiesta dal Responsabile di misura e/o dal funzionario istruttore entro e non oltre il termine fissato dalla stessa. La decadenza totale è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. realizzare il programma d'investimento nei tempi previsti e concessi con eventuali proroghe, nel rispetto delle finalità, della natura e condizioni di esecuzione del progetto approvato ed in conformità agli obblighi previsti dalla normativa vigente, fatti salvi i previsti casi di forza maggiore;
7. mantenere la destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento degli investimenti per 5 anni. La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
8. impiegare i contributi concessi nel rispetto ed in coerenza con quanto previsto dal programma di investimenti approvato o delle varianti concesse;
9. comunicare alla Regione Puglia, Responsabile di misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore;
10. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
11. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, ossia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio, fatta salva l'eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore;
12. non cedere o rilocalizzare l'attività produttiva collegata agli investimenti realizzati nei 5 anni successivi alla data di comunicazione di erogazione del saldo;
13. realizzare un investimento, superiore al valore minimo di spesa ammissibile indicato al paragrafo 4.2 lettera G, pari a € 50.000, che risponda a requisiti di funzionalità e completezza, nei tempi previsti e concessi, massimo 12 mesi più 3 mesi di eventuale proroga autorizzata;
14. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera B, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili e fisse, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alla Regione;
15. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 17, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Regione Puglia – Responsabile della misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006;
16. concludere i lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
17. non percepire per il medesimo investimento ulteriori finanziamenti pubblici di origine nazionale o comunitaria non dichiarati e ritenuti ammissibili come le tariffe incentivanti previste dal Decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo economico che determinano il contributo ridotto in misura del 20%.

## 26.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata.  
Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo 26.1, punto 2;
2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato;
3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
4. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera B, per aspetti diversi da quelli elencati al paragrafo 27.1 punto 15. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alla Regione Puglia.

## 27. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OP AGEA, dal Responsabile di misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, e dal Servizio Alimentazione della Regione Puglia è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

### 27.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

1. ricorso gerarchico alla Regione Puglia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi:
  - di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente;
  - non oltre i 90 giorni, allorquando la Regione, stimando inconsistenti le ragioni del ricorso, si avvale del silenzio-diniego, senza fornire alcuna comunicazione al ricorrente;
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente:
  - entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
  - non oltre i 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio-diniego, di cui al secondo alinea del precedente punto 1.;
3. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

## **27.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO**

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i seguenti ricorsi:

1. ricorso gerarchico alla Regione Puglia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte della Regione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto;
2. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

## **28. RECUPERI E SANZIONI**

L'applicazione dei recuperi e di eventuali sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati negli articoli 26 e 27 del Reg. CE n. 968/06.

In particolare se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti nel programma di ristrutturazione nazionale:

- l'aiuto erogato è recuperato proporzionalmente all'impegno o agli impegni non rispettati, eccetto in caso di forza maggiore, con le modalità previste dall'art. 26 del Reg. CE 968/2006.

Il beneficiario deve pagare una penale pari al 10% dell'importo che è tenuto a rimborsare a norma dell'art. 26 del reg. ce 968/2006. Tuttavia questa sanzione non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza nella relazione presentata a corredo della domanda di pagamento, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore. Se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, la penale è pari al 30% dell'importo da rimborsare ai sensi degli artt. 26 e 27 del Reg. Ce 968/2006.

## **29. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).